

REGOLAMENTO COMUNALE PER L'APPLICAZIONE DELL'IMPOSTA SULLA PUBBLICITA' E DEL DIRITTO SULLE PUBBLICHE AFFISSIONI.

Approvato con delibera della Giunta Comunale n. 204 del 22.12.2004 avente ad oggetto "Approvazione del regolamento comunale per l'applicazione dell'imposta sulla pubblicità e del diritto sulle pubbliche affissioni".

CAPO 1	3
DISPOSIZIONI GENERALI.....	3
Art. 1 – Oggetto del regolamento.....	3
Art. 2 – Ambito di applicazione.....	3
Art. 3 – Classificazione del Comune	3
Art. 4 – Tariffe	3
Art. 5 – Categoria delle località e maggiorazione.....	3
CAPO 2.....	3
IMPIANTI PER LA PUBBLICITA’ E PER LE AFFISSIONI.....	3
Art. 6 – Tipologia degli impianti pubblicitari	3
Art. 7 – Modalità per ottenere il provvedimento per l’installazione dei mezzi pubblicitari.....	4
Art. 8 – Criteri per la realizzazione del piano generale degli impianti	4
Art. 9 - Superficie complessiva degli impianti comunali per pubbliche affissioni e ripartizione della superficie degli impianti per le affissioni	5
Art. 10 - Impianti per affissioni dirette	5
CAPO 3.....	5
IMPOSTA COMUNALE SULLA PUBBLICITA’	5
Art. 11 – Presupposto.....	5
Art. 12 – Soggetto passivo	6
Art. 13 – Modalità di applicazione dell’imposta.....	6
Art. 14 – Dichiarazione	6
Art. 15 - Pagamento dell’imposta	7
Art. 16 - Rimborsi	7
Art. 17 - Rettifica ed accertamento d’ufficio	8
Art. 18 - Procedura coattiva	8
Art. 19 - Tariffe e determinazione dell’imposta	8
Art. 20 - Riduzioni dell’imposta	8
Art. 21 - Esenzioni dall’imposta	8
Art. 22 - Limitazioni alla pubblicità.....	9
CAPO 4.....	9
DIRITTO SULLE PUBBLICHE AFFISSIONI	9
Art. 23 - Servizio delle pubbliche affissioni	9
Art. 24 - Diritto sulle pubbliche affissioni	10
Art. 25 - Riduzioni del diritto.....	10
Art. 26 - Esenzioni dal diritto.....	10
Art. 27 - Modalità di espletamento delle servizio delle pubbliche affissioni	11
Art. 28 - Affissione manifesti mortuari.....	11
CAPO 5.....	12
DISPOSIZIONI COMUNI	12
Art. 29 - Gestione del Servizio.....	12
Art. 30 - Sanzioni tributarie ed interessi	12
Art. 31 - Sanzioni amministrative	12
CAPO 6.....	13
NORME FINALI E TRANSITORIE	13
Art. 32 – Entrata in vigore	13
Art. 33 - Pubblicità del regolamento	13

CAPO 1

DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1 – Oggetto del regolamento

1. Il presente regolamento, adottato ai sensi e per gli effetti delle vigenti disposizioni legislative, integra la disciplina dell'applicazione dell'imposta sulla pubblicità e della gestione del servizio delle pubbliche affissioni, contenuta nel Decreto Legislativo 15.11.1993, n. 507 e stabilisce le modalità di effettuazione della pubblicità e quant'altro richiesto dall'art. 3, c. 3 del Decreto Legislativo precitato.

Art. 2 – Ambito di applicazione

1. La pubblicità esterna e le pubbliche affissioni effettuate nell'ambito del territorio del Comune, sono soggette, secondo le disposizioni degli articoli seguenti, rispettivamente ad una imposta e a un diritto a favore del Comune stesso.

Art. 3 – Classificazione del Comune

1. Ai sensi dell'art. 2 del Decreto Legislativo 15.11.1993, n. 507 e in base alla popolazione residente al 31.12.2002 quale risulta dai dati pubblicati annualmente dall'Istituto nazionale di statistica, il Comune, ai fini della determinazione delle tariffe dell'imposta di pubblicità e del diritto sulle pubbliche affissioni, appartiene alla classe V.

Art. 4 – Tariffe

1. Le tariffe dell'imposta sulla pubblicità e del diritto sulle pubbliche affissioni sono deliberate entro il 31 marzo di ogni anno e si applicano a decorrere dal 1° gennaio del medesimo anno. In caso di mancata adozione della deliberazione, si intendono prorogate di anno in anno.

Art. 5 – Categoria delle località e maggiorazione

1. Ai sensi dell'art. 4 del Decreto legislativo 15.11.1993 n. 507 il Comune di Quart suddivide le località del proprio territorio in un'unica categoria.

CAPO 2

IMPIANTI PER LA PUBBLICITA' E PER LE AFFISSIONI

Art. 6 – Tipologia degli impianti pubblicitari

1. Fatti salvi gli attuali spazi esistenti, riconosciuti conformi nelle quantità e qualità alle effettive esigenze nel caso di necessità di ampliamento o di sostituzione degli stessi, il comune o il concessionario dovranno fare riferimento alle seguenti fattispecie:

- Cartelli a standardo (mono o bifacciali)
- Poster 6 x 3 (mono o bifacciali)
- Trespoli/colonnine

- Cavalletti bifacciali/panchine bifacciali
 - Fermate bus
 - Materiale di arredo urbano in genere
 - Cartelli con forma a bandiere
2. Le caratteristiche tecniche degli stessi (colore, formato ecc) dovranno essere concordate con l'Ufficio tecnico comunale.

Art. 7 – Modalità per ottenere il provvedimento per l'installazione dei mezzi pubblicitari

1. L'esecuzione delle forme pubblicitarie di cui al presente regolamento è sottoposta alla disciplina prevista dalle leggi penali, di pubblica sicurezza, dalle disposizioni sulla circolazione stradale, dalle norme a tutela delle cose di interesse artistico o storico e delle bellezze naturali, dai regolamenti edilizio e di polizia urbana.
2. Per quanto riguarda le modalità di presentazione della richiesta si rinvia all'art. 14 del presente regolamento.
3. L'autorizzazione ad eseguire la pubblicità dovrà risultare da atto scritto.
4. Nel caso di effettuazione di pubblicità a carattere permanente richiedente l'installazione o collocazione di appositi mezzi su strade o aree pubbliche o su aree private, esterne e visibili dall'area pubblica è necessario il parere della Polizia Municipale ed il nulla osta tecnico dell'ente proprietario della strada se la stessa è regionale o statale.
5. Per la realizzazione della struttura di supporto per l'effettuazione della pubblicità si rinvia a quanto previsto dal regolamento edilizio comunale vigente.
6. L'autorizzazione comunale è implicita nell'accettazione della dichiarazione di inizio pubblicità e nell'attestazione di avvenuto pagamento nei casi di:
 - Pubblicità temporanea effettuata tramite locandine, cartelli, stendardi o altra forma di pubblicità sulle vetrine o all'interno degli esercizi pubblici o comunque di luoghi aperti al pubblico;
 - Pubblicità temporanea nel perimetro interno delle stazioni di distribuzione di carburante;
 - Pubblicità effettuata in forma ambulante;
 - Pubblicità temporanea e permanente effettuata con veicoli di qualsiasi specie;
 - Pubblicità sonora;
 - Pubblicità tramite cartelli su cantieri edili, ancorché di durata uguale o superiore all'anno.
7. Il termine per la conclusione del procedimento relativo alla richiesta è fissato in due mesi.
8. Il pagamento dell'imposta sulla pubblicità e pubbliche affissioni verrà effettuato alla Comunità Montana Mont Emilius che gestisce il servizio in forma associata.

Art. 8 – Criteri per la realizzazione del piano generale degli impianti

1. Il piano generale delle affissioni deve essere predisposto tenendo conto dei seguenti criteri:
 - L'affissione informativa deve essere concentrata presso centri civici, commerciali, direzionali e presso i centri scolastici;
 - La pubblicità relativa ad annunci per manifestazioni e feste locali deve essere dislocata nelle bacheche comunali, lungo la viabilità principale e lungo viali di circonvallazione;
 - Gli impianti dovranno essere dislocati, all'interno del centro storico, lungo le direttrici di maggior traffico pedonale;

- Nelle frazioni sarà garantita la presenza di un numero minimo di supporti pubblicitari sia di tipo informatico che commerciale.
2. E' fatta salva la competenza del Comune di apportare le eventuali modifiche che si renderanno necessarie per l'adeguamento dello stesso ai dettati normativi del regolamento edilizio, degli strumenti edilizi, del Regolamento di esecuzione del codice della strada, del codice della strada e del regolamento di polizia municipale.

Art. 9 - Superficie complessiva degli impianti comunali per pubbliche affissioni e ripartizione della superficie degli impianti per le affissioni

1. Atteso che la quantità degli impianti pubblicitari rispondente alle esigenze di questo ente risulta essere pari a mq. 250 la ripartizione degli stessi deve essere così determinata:
- Per le affissioni di natura istituzionale, sociale, culturale e comunque prive di rilevanza economica il 20%;
 - Per le affissioni di natura commerciale l'80%.

Art. 10 - Impianti per affissioni dirette

1. Nel rispetto della tipologia e della quantità degli impianti di cui ai precedenti articoli, il Comune può concedere a privati la possibilità di collocare impianti per l'affissione diretta di manifesti.
2. Gli impianti relativi alle affissioni dirette potranno essere concessi ai privati che ne facciano richiesta in misura non superiore al 20% degli spazi allo scopo destinati.
3. Tali spazi dovranno essere usati esclusivamente per l'effettuazione di affissioni, essendo le affissioni di natura istituzionale, sociale o culturale o comunque prive di rilevanza economica già previste negli spazi affissionistici pubblici.

CAPO 3

IMPOSTA COMUNALE SULLA PUBBLICITA'

Art. 11 – Presupposto

1. E' soggetta all'imposta comunale sulla pubblicità la diffusione di messaggi pubblicitari effettuata attraverso forme di comunicazione visive o acustiche in luoghi pubblici o aperti al pubblico o che sia da tali luoghi percepibile.
2. Per luoghi pubblici si intendono le vie, le piazze, i giardini pubblici e le aree comunque aperte al pubblico passaggio o a cui chiunque può accedere in ogni momento senza limitazioni o condizioni.
3. Per luoghi aperti al pubblico si intendono i locali e le aree che siano destinate a spettacoli pubblici, a pubblici esercizi, ad attività commerciali aperti al pubblico.
4. Ai fini dell'imposizione si considerano rilevanti i messaggi diffusi nell'esercizio di un'attività economica allo scopo di promuovere la domanda di beni o servizi ovvero finalizzati a migliorare l'immagine del soggetto pubblicizzato.
5. Per l'esercizio di attività economica si intende lo scambio di beni o la produzione di servizi, effettuati nell'esercizio di imprese, di arti e professioni, nonché qualunque altra attività suscettibile di valutazione economica, anche se esercitata occasionalmente da soggetto che per natura o statuto non si prefigge scopo di lucro.

6. La pubblicità comunque effettuata, anche se in difformità a leggi e regolamenti, è assoggettata ad imposta.

Art. 12 – Soggetto passivo

1. In via principale è tenuto al pagamento dell'imposta sulla pubblicità colui che dispone a qualsiasi titolo del mezzo attraverso il quale il messaggio viene diffuso.
2. Obbligato solidale al pagamento colui che produce o vende la merce o fornisce i servizi oggetto della pubblicità.

Art. 13 – Modalità di applicazione dell'imposta

1. L'imposta sulla pubblicità si determina in base alla superficie della minima figura piana geometrica in cui è circoscritto il mezzo pubblicitario indipendentemente dal numero dei messaggi in esso contenuti; se la forma del mezzo pubblicitario è tale da non poter essere contenuta in una unica figura piana geometrica, per il calcolo della superficie si procede alla scomposizione di tale mezzo nelle varie figure geometriche regolari che insieme lo contengono, sommando poi le rispettive superfici.
2. Le superfici inferiori ad un metro quadrato si arrotondano per eccesso al metro quadrato e le frazioni di esso, oltre il primo, a mezzo metro quadrato; non si fa luogo ad applicazione d'imposta per superfici inferiori a trecento centimetri quadrati.
3. Per i mezzi pubblicitari polifacciali l'imposta è calcolata in base alla superficie complessiva adibita alla pubblicità; per quelli bifacciali, a facce contrapposte, le due superfici vanno considerate separatamente con arrotondamento per ciascuna di esse.
4. Per i mezzi pubblicitari aventi dimensioni volumetriche l'imposta è calcolata in base alla superficie complessiva risultante dallo sviluppo del minimo solido geometrico in cui può essere circoscritto il mezzo stesso.
5. I festoni di bandierine e simili nonché i mezzi di identico contenuto, ovvero riferibili al medesimo soggetto passivo, collocati in connessione tra loro si considerano, agli effetti del calcolo della superficie imponibile, come un unico mezzo pubblicitario.
6. Per le iscrizioni pubblicitarie costituite da separate lettere applicate a notevole distanza le une dalle altre la superficie imponibile da calcolare corrisponderà alla minima figura piana geometrica entro la quale sono collocate le lettere, comprensiva dello spazio tra le stesse.
7. Le maggiorazioni d'imposta a qualunque titolo previste sono cumulabili e devono essere applicate alla tariffa base; le riduzioni non sono cumulabili.
8. Qualora la pubblicità di cui agli art. 12 e 13 del D.Lgs. n. 507/93 venga effettuata in forma luminosa o illuminata la relativa tariffa d'imposta è maggiorata del 100%.

Art. 14 – Dichiarazione

1. Prima di iniziare la pubblicità il soggetto passivo è tenuto a presentare al Comune apposita dichiarazione, anche cumulativa, su modello messo a disposizione dal Comune, nella quale devono essere indicate le caratteristiche, la durata della pubblicità e l'ubicazione dei mezzi pubblicitari utilizzati. Non sarà necessario indicare l'ubicazione nel caso di pubblicità effettuata tramite locandine.
Viene meno l'obbligo di presentare tale dichiarazione in caso di mancanza del presupposto d'imposta.
2. La dichiarazione deve essere presentata anche nei casi di variazione della pubblicità, che comportino la modificazione della superficie esposta o del tipo (ordinaria e/o luminosa o illuminata) di pubblicità effettuata, con conseguente nuova imposizione; è

fatto obbligo al Comune di procedere al conguaglio fra l'importo dovuto in seguito alla nuova dichiarazione e quello pagato per lo stesso periodo.

Nel caso di variazione in corso d'anno della sola titolarità del mezzo, tramite il quale viene esposto il medesimo messaggio pubblicitario, l'imposta si ritiene già assolta.

Non costituisce nuova pubblicità il trasferimento da un luogo all'altro del mezzo pubblicitario già tassato, fatto salvo il diritto del Comune alla maggiorazione per la categoria speciale se spettante.

3. La dichiarazione della pubblicità annuale ha effetto anche per gli anni successivi, purché non si verifichino modificazioni degli elementi dichiarati cui consegua un diverso ammontare dell'imposta dovuta, tale pubblicità si intende prorogata con il pagamento della relativa imposta entro il 31 gennaio dell'anno di riferimento, sempre che non venga presentata denuncia di cessazione entro il medesimo termine. La dichiarazione di cessazione presentata oltre il 31 gennaio, ma entro il 30 novembre, dà diritto all'abbuono dell'imposta per l'anno di presentazione della stessa, se il contribuente dimostra con idonea documentazione la mancata esposizione del mezzo pubblicitario successivamente alla data del 31 gennaio. In caso di mancata presentazione di variazione del soggetto passivo può essere riconosciuto l'abbuono, a carico del precedente titolare, per le annualità nelle quali è dimostrato il pagamento dell'imposta da parte di altro soggetto subentrato al contribuente nel luogo di esercizio dell'attività.

4. Qualora venga omessa la presentazione per la pubblicità di cui agli artt. 12,13 e 14, c. 1, 2, 3, del D.Lgs. n. 507/93, la pubblicità si presume effettuata in ogni caso con decorrenza dal 1° gennaio dell'anno in cui è stata accertata; per le altre fattispecie la presunzione opera dal primo giorno del mese in cui è stato effettuato l'accertamento.

Art. 15 - Pagamento dell'imposta

1. L'imposta è dovuta, per le fattispecie previste dagli artt. 12, c.1 e 3, 13 e 14, c. 1 e 3, del D.Lgs. n. 507/93, per anno solare di riferimento cui corrisponde un'autonoma obbligazione; per le altre fattispecie il periodo di imposta è quello specificato nelle relative disposizioni del succitato Decreto.

Nel caso di imposta per pubblicità temporanea, dovuta ai sensi dell'art. 12 c. 2 del D.Lgs. n. 507/93 (durata non superiore a tre mesi), e riguardante un periodo a cavallo tra due anni solari, la stessa verrà incassata per l'intero importo dovuto nell'anno in cui viene dichiarata; la stessa dovrà essere corrisposta in un'unica soluzione.

Il Comune si riserva la facoltà di prorogare il termine di scadenza del pagamento dell'imposta annuale di pubblicità, stabilito dalla legge nel 31 gennaio, nei casi in cui si rendano necessarie modifiche o variazioni che comportano un prolungamento delle operazioni di gestione del tributo.

2. L'attestazione dell'avvenuto pagamento dell'imposta, effettuato mediante i criteri previsti dalla vigente normativa, deve essere allegata alla relativa dichiarazione e conservata dal contribuente per almeno tre anni.

3. L'imposta sulla pubblicità annuale può essere corrisposta in rate trimestrali anticipate qualora sia di importo superiore a € 1.549,37.

Art. 16 - Rimborsi

1. Il contribuente può chiedere il rimborso di somme versate e non dovute, mediante apposita istanza, entro il termine di due anni dal giorno in cui è stato effettuato il pagamento, ovvero da quello in cui è stato definitivamente accertato il diritto al rimborso. Nel termine di novanta giorni tale rimborso dovrà essere effettuato.

2. La restituzione di somme versate e riconosciute non dovute è disposto dal funzionario responsabile.

Art. 17 - Rettifica ed accertamento d'ufficio

1. Il Comune, entro due anni dalla data in cui la dichiarazione è stata o avrebbe dovuto essere presentata, procede a rettifica o ad accertamento d'ufficio, notificando al contribuente, anche a mezzo posta mediante raccomandata con avviso di ricevimento, apposito avviso motivato in relazione ai presupposti di fatto ed alle ragioni giuridiche che lo hanno determinato. Se la motivazione fa riferimento ad un altro atto non riconosciuto né ricevuto dal contribuente, questo deve essere allegato all'atto che lo richiama, salvo che quest'ultimo non ne riproduca il contenuto essenziale.

2. Nell'avviso devono essere indicati il soggetto passivo, le caratteristiche e l'ubicazione del mezzo pubblicitario, l'importo dell'imposta o della maggiore imposta accertata, delle soprattasse dovute e dei relativi interessi, nonché il termine di sessanta giorni entro cui effettuare il relativo pagamento.

3. Gli avvisi di accertamento sono sottoscritti dal funzionario responsabile.

Art. 18 - Procedura coattiva

1. La riscossione coattiva dell'imposta si effettua secondo le disposizioni del R.D. 14 aprile 1910 n. 639.

Art. 19 - Tariffe e determinazione dell'imposta

1. Le tariffe e le modalità di determinazione dell'imposta sono quelle stabilite per legge o da atti amministrativi vigenti nel periodo d'imposta considerato.

Art. 20 - Riduzioni dell'imposta

1. La tariffa dell'imposta è ridotta alla metà:

a) per la pubblicità effettuata da comitati, associazioni, fondazioni ed ogni altro ente che non abbia scopo di lucro;

b) per la pubblicità relativa a manifestazioni politiche, sindacali e di categoria, culturali, sportive, filantropiche e religiose, da chiunque realizzate, con il patrocinio o la partecipazione degli enti pubblici territoriali;

c) per la pubblicità relativa a festeggiamenti patriottici, religiosi, a spettacoli viaggianti e di beneficenza.

Art. 21 - Esenzioni dall'imposta

1. Sono esenti dall'imposta:

a) la pubblicità realizzata all'interno dei locali adibiti alla vendita di beni o alla prestazioni di servizi quando si riferisca all'attività negli stessi esercitata, nonché i mezzi pubblicitari, ad eccezione delle insegne, esposti nelle vetrine e sulle porte d'ingresso dei locali medesimi purché siano attinenti all'attività in essi esercitata e non superino, nel loro insieme, la superficie complessiva di mezzo metro quadrato per ciascuna vetrina o ingresso. L'esenzione citata all'ultimo comma del precedente paragrafo è estesa anche alle vetrine mancanti di spazio espositivo, ovvero alle vetrine: per il calcolo della superficie utile a tale esenzione si terrà conto della parte interna di esposizione senza interruzioni di sorta indipendentemente dalle divisioni di supporto dei vetri esterni, nel caso di "vetrate" la

superficie utile sopraccitata verrà calcolata sempre senza tener conto di eventuali divisioni di supporto dei vetri stessi, da muro a muro.

b) gli avvisi al pubblico esposti nelle vetrine o sulle porte d'ingresso dei locali, o in mancanza nelle immediate adiacenze del punto di vendita, relativi all'attività svolta, nonché quelli riguardanti la localizzazione e l'utilizzazione dei servizi di pubblica utilità, che non superino la superficie di mezzo metro quadrato e quelli riguardanti la localizzazione o la compravendita degli immobili sui quali sono affissi, di superficie non superiore ad un quarto di metro quadrato;

c) la pubblicità comunque effettuata all'interno, sulle facciate esterne o sulle recinzioni dei locali di pubblico spettacolo qualora si riferisca alle rappresentazioni in programmazione;

d) la pubblicità, escluse le insegne, relativa ai giornali ed alle pubblicazioni periodiche, se esposta sulle sole facciate esterne delle edicole o nelle vetrine o sulle porte di ingresso dei negozi ove si effettua la vendita;

e) la pubblicità esposta all'interno delle stazioni dei servizi di trasporto pubblico di ogni genere inerente l'attività esercitata dall'itinerario di viaggio, per la parte in cui contengono informazioni relative alle modalità di effettuazione del servizio;

f) la pubblicità esposta all'interno delle vetture ferroviarie, degli aerei e delle navi, ad eccezione dei battelli di cui all'art. 13 del D Lgs n. 507/93;

g) la pubblicità comunque effettuata in via esclusiva dallo Stato e dagli enti pubblici territoriali;

h) le insegne, le targhe e simili apposte per l'individuazione delle sedi di comitati, associazioni, fondazioni ed ogni altro ente che non persegua scopo di lucro;

i) le insegne, le targhe e simili la cui esposizione sia obbligatoria per disposizione di legge o di regolamento sempre che le dimensioni del mezzo usato, qualora non espressamente stabilite, non superino il mezzo metro quadrato di superficie.

l) le insegne di esercizio di attività commerciali e di produzione di beni o servizi che contraddistinguono la sede ove si svolge l'attività cui si riferiscono, di superficie complessiva fino a 5 metri quadrati.

2. Non si fa luogo ad applicazione d'imposta per i messaggi pubblicitari effettuati dalle pro-loco, biblioteche, comitati, associazioni, fondazioni ed ogni altro ente che non abbia scopo di lucro aventi sede in questo Comune o nei Comuni appartenenti alla Comunità Montana Mont Emilius, purché riguardanti manifestazioni patrocinate da un Comune.

Art. 22 - Limitazioni alla pubblicità

1. La pubblicità eseguita con qualsiasi mezzo acustico fisso o mobile, in modo da essere percepibile dalle vie o luoghi pubblici e/o privati, è vietata dalle ore 20.00 alle ore 9.00.

2. La pubblicità distribuita mediante lancio, anche con veicoli, di manifestini o di altro materiale pubblicitario, è vietata.

CAPO 4

DIRITTO SULLE PUBBLICHE AFFISSIONI

Art. 23 - Servizio delle pubbliche affissioni

1. Il servizio delle pubbliche affissioni è inteso a garantire specificatamente l'affissione, in appositi impianti a ciò destinati, di manifesti di qualsiasi materiale costituiti, contenenti

comunicazioni aventi finalità istituzionali, sociali o comunque prive di rilevanza economica, nonché di messaggi diffusi nell'esercizio di attività economiche.

2. La superficie degli spazi adibiti a pubbliche affissioni, con l'indicazione della relativa destinazione, è quella espressamente indicata dall'art. 9 del presente regolamento.

Art. 24 - Diritto sulle pubbliche affissioni

1. Per l'effettuazione delle pubbliche affissioni è dovuto in solido, da chi richiede il servizio e da colui nell'interesse del quale il servizio stesso è richiesto, un diritto, comprensivo dell'imposta sulla pubblicità, a favore del Comune sul territorio del quale è effettuata l'affissione.

2. La misura e le modalità di determinazione del diritto sulle pubbliche affissioni, per ciascun foglio di dimensione fino a cm. 70 x 100, è quella stabilita dalla legge vigente nel periodo d'imposta considerato.

3. Il pagamento del diritto sulle pubbliche affissioni deve essere effettuato contestualmente alla richiesta del servizio secondo le modalità previste dalla vigente normativa. E' consentito in via straordinaria il pagamento posticipato da effettuarsi comunque prima dell'affissione stessa.

4. Le disposizioni previste per l'imposta sulla pubblicità si applicano, per quanto compatibili, anche al diritto sulle pubbliche affissioni.

Art. 25 - Riduzioni del diritto

1. La tariffa per il servizio delle pubbliche affissioni è ridotta alla metà:

a) per i manifesti riguardanti in Via esclusiva lo stato e gli enti pubblici territoriali e che non rientrano nei casi per i quali è prevista l'esenzione ai sensi dell'art. 21 del D.Lgs. n. 507/93;

b) per i manifesti di comitati, associazioni, fondazioni ed ogni altro ente che non abbia scopo di lucro;

c) per i manifesti relativi ad attività politiche, sindacali e di categoria, culturali, sportive, filantropiche e religiose, da chiunque realizzate, con il patrocinio o la partecipazione degli enti pubblici territoriali;

d) per i manifesti relativi a festeggiamenti patriottici, religiosi, a spettacoli viaggianti e di beneficenza;

Art. 26 - Esenzioni dal diritto

1. Sono esenti dal diritto sulle pubbliche affissioni:

a) i manifesti riguardanti le attività istituzionali del Comune e delle Comunità Montane da esso svolte in via esclusiva, esposti nell'ambito del proprio territorio;

b) i manifesti delle autorità militari relativi alle iscrizioni nelle liste di leva, alla chiamata ed ai richiami alle armi;

c) i manifesti dello Stato, delle Regioni e delle Province in materia di tributi;

d) i manifesti delle Autorità di Polizia in materia di pubblica sicurezza;

e) i manifesti relativi ad adempimenti di legge in materia di referendum, elezioni politiche, per il Parlamento Europeo, regionali e amministrative;

f) ogni altro manifesto la cui affissione sia obbligatoria per legge;

g) i manifesti concernenti corsi scolastici e professionali gratuiti regolarmente autorizzati.

2. Non si fa luogo ad applicazione del diritto sulle affissioni richieste dalle pro-loco, biblioteche, comitati, associazioni, fondazioni ed ogni altro ente che non abbia scopo di

lucro aventi sede in questo Comune o nei Comuni appartenenti alla Comunità Montana Mont Emilius, purché riguardanti manifestazioni patrocinate da un Comune.

Art. 27 - Modalità di espletamento delle servizio delle pubbliche affissioni

1. Le pubbliche affissioni devono essere effettuate secondo l'ordine di precedenza risultante dal ricevimento della commissione; le richieste sulle quali l'ente appone un numero progressivo e la data di ricevimento formano il registro cronologico previsto dall'art. 22 c. 2 del D.Lgs. n. 507/93.
2. La durata dell'affissione decorre dal giorno in cui è stata eseguita al completo; nello stesso giorno, su richiesta del committente, lo stesso dovrà essere messo al corrente dell'elenco delle posizioni utilizzate con l'indicazione dei quantitativi affissi.
3. Il ritardo nell'effettuazione delle affissioni causato dalle avverse condizioni atmosferiche si considera causa di forza maggiore. In ogni caso, qualora il ritardo sia superiore a dieci giorni dalla data richiesta, il committente dovrà essere tempestivamente avvisato per iscritto.
4. La mancanza di spazi disponibili deve essere comunicata al committente per iscritto entro dieci giorni dalla richiesta di affissione.
5. Nei casi di cui ai commi 3 e 4 il committente può annullare la commissione senza alcun onere a suo carico ed il Comune è tenuto al rimborso delle somme versate entro novanta giorni.
6. Il committente ha facoltà di annullare la richiesta di affissione prima che venga eseguita, con l'obbligo di corrispondere in ogni caso la metà del diritto dovuto; il diritto dovrà essere corrisposto per intero nel caso la richiesta di annullamento pervenga il giorno antecedente la data stabilita per l'affissione.
7. Il Comune ha l'obbligo di sostituire gratuitamente i manifesti strappati o comunque deteriorati e, qualora non disponga di altri esemplari dei manifesti da sostituire, deve darne tempestivamente comunicazione al richiedente mantenendo, nel frattempo, a sua disposizione i relativi spazi.
8. Per le affissioni richieste per il giorno in cui è stato consegnato il materiale da affiggere o entro i due giorni successivi, se trattasi di affissioni di contenuto commerciale, ovvero per le ore notturne dalle 20,00 alle 7,00 o nei giorni festivi, è dovuta la maggiorazione del 10% del diritto, con un minimo di € 25,82 per ciascuna commissione.
9. Nell'ufficio del servizio delle pubbliche affissioni devono essere esposti, per la pubblica consultazione, le tariffe del servizio, l'elenco degli spazi destinati alle pubbliche affissioni con l'indicazione delle categorie alle quali detti spazi appartengono.

Art. 28 - Affissione manifesti mortuari

1. Le affissioni di manifesti concernenti annunci, ringraziamenti e avvisi di anniversari mortuari, vengono disimpegnate direttamente dalle Imprese Funebri aventi sede nella Regione Autonoma Valle d'Aosta, per conto degli interessati, su tabelloni di proprietà comunale, ai sensi della convenzione sottoscritta tra le imprese sopraccitate e l'Ente in data 19.6.2003.
2. Alcun diritto dovrà essere corrisposto al Comune né da parte delle Imprese Funebri né da parte dei committenti, in quanto nel caso di specie non esiste il presupposto impositivo previsto dal D.Lgs. n. 507/93 per mancanza di rilevanza economica nei messaggi affissi.

CAPO 5

DISPOSIZIONI COMUNI

Art. 29 - Gestione del Servizio

1. Il servizio di accertamento e riscossione dell'imposta comunale sulla pubblicità nonché il servizio delle pubbliche affissioni con conseguente riscossione del relativo diritto, potrà essere effettuato dal Comune anche nelle forme associate previste negli artt. 83 – 86 e 87 della L.R. 54/1998.
2. Ferma restando la titolarità in testa al Comune della gestione del servizio delle pubbliche affissioni la materiale affissione e defissione dei manifesti, degli avvisi e simili, nonché la manutenzione ordinaria dei relativi impianti potranno essere affidati, mediante regolare gara, a soggetti estranei all'amministrazione comunale, i quali si limiteranno ad una mera prestazione d'opera e si atterranno alle direttive operative impartite dall'ente.
3. Il personale addetto alla gestione dell'imposta sulla pubblicità e del diritto sulle pubbliche affissioni è autorizzato ad eseguire controlli e verifiche della pubblicità esposta e dei manifesti affissi.

Art. 30 - Sanzioni tributarie ed interessi

1. Per l'omessa presentazione della dichiarazione di cui all'art. 14 del presente regolamento si applica la sanzione amministrativa pari al cento per cento dell'imposta o del diritto dovuti, con un minimo di € 51,65.
2. Per la dichiarazione infedele si applica la sanzione amministrativa pari al cento per cento della maggiore imposta o diritto dovuti. Se l'errore o l'omissione attengono a elementi non incidenti sulla determinazione di questi si applica la sanzione di € 51,65.
3. Le sanzioni indicate nei commi 1 e 2 sono ridotte ad un quarto se, entro il termine per ricorrere alle commissioni tributarie, interviene adesione del contribuente con il pagamento dell'imposta o del diritto, se dovuti, e della sanzione.
4. Sulle somme dovute per l'imposta sulla pubblicità e per il diritto sulle pubbliche affissioni si applicano interessi di mora nella misura del sette per cento per ogni semestre compiuto, con decorrenza dal giorno in cui detti importi sono divenuti esigibili; interessi nella stessa misura spettano al contribuente per le somme ad esso dovute a decorrere dalla data dell'eseguito pagamento.

Art. 31 - Sanzioni amministrative

1. Il Comune è tenuto a vigilare sulla corretta osservanza delle disposizioni legislative e regolamentari riguardanti l'effettuazione della pubblicità. Alle violazioni di dette disposizioni conseguono sanzioni amministrative per la cui applicazione si osservano le norme contenute nelle sezioni I e II del capo I della Legge 24 novembre 1981, n. 689, o, per le violazioni delle norme tributarie, quelle sulla disciplina generale delle relative sanzioni amministrative salvo quanto previsto nei successivi commi.
2. Per le violazioni delle norme regolamentari stabilite dal Comune in esecuzione del presente regolamento nonché di quelle contenute nei provvedimenti relativi all'installazione degli impianti, si applica la sanzione di € 206,58 con notificazione agli interessati, entro centocinquanta giorni dall'accertamento, degli estremi delle violazioni riportate in apposito verbale. Il Comune dispone altresì la rimozione degli impianti pubblicitari abusivi facendone menzione nel suddetto verbale; in caso di inottemperanza

all'ordine di rimozione entro il termine stabilito il Comune provvede d'ufficio, addebitando ai responsabili le spese sostenute.

3. Il Comune può effettuare, indipendentemente dalla procedura di rimozione degli impianti e dall'applicazione delle sanzioni di cui al comma 2, l'immediata copertura della pubblicità abusiva, in modo che sia privata di efficacia pubblicitaria, ovvero la rimozione delle affissioni abusive, con successiva notifica di apposito avviso .

4. I mezzi pubblicitari esposti abusivamente possono, con ordinanza del Sindaco, essere sequestrati a garanzia del pagamento delle spese di rimozione e di custodia, nonché dell'imposta e dell'ammontare delle relative soprattasse ed interessi; nella medesima ordinanza deve essere stabilito un termine entro il quale gli interessati possono chiedere la restituzione del materiale sequestrato previo versamento di congrua cauzione stabilita nell'ordinanza stessa.

5. I proventi delle sanzioni amministrative sono devoluti al Comune e destinati al potenziamento ed al miglioramento del servizio e dell'impiantistica comunale, nonché alla redazione ed all'aggiornamento del piano generale degli impianti pubblicitari di cui all'art. 3 del D.Lgs. n. 507/93

CAPO 6

NORME FINALI E TRANSITORIE

Art. 32 – Entrata in vigore

1. Le disposizioni previste nel presente regolamento entrano in vigore dal primo gennaio successivo a quello in cui la relativa deliberazione è divenuta esecutiva a norma di legge.

2. Dalla data di entrata in vigore del presente regolamento si intendono abrogate le precedenti norme regolamentari.

Art. 33 - Pubblicità del regolamento

1. Copia del presente regolamento sarà tenuta a disposizione del pubblico perché ne possa prendere visione in qualsiasi momento.